

ABL

**PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E FORNITURA DI N. 02 NAVI MULTISCAFO, TIPO CATAMARANO,
A PROPULSIONE TOTALMENTE ELETTRICA, IDONEE AL TRASPORTO PASSEGGERI IN SERVIZIO
PUBBLICO DI LINEA NELLE ACQUE INTERNE NAZIONALI (ZONA 4) – SETTORI SPECIALI**

ELABORATO	TITOLO
XX	Schema di Contratto d'Appalto

Sarnico, xx Febbraio 2023

VISTO: SI APPROVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CONTRATTO D'APPALTO

per la fornitura di due navi multiscafo, tipo catamarano a propulsione totalmente elettrica, idonee al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque interne nazionali (zona 4) – settori speciali.

CUP: G60J21000000001

CIG: _____

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di, in Sarnico (Bg), nella sede dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, sita in via Vittorio Veneto n. 76, dinanzi a me, ufficiale rogante dott.ssa Gloria Rolfi, direttore dell'Autorità di Bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, incarico conferito con decreto del Presidente n. 4 del 10/06/2020, con la competenza per la stipula dei contratti, nelle procedure di gara;

SONO PRESENTI

il Sig. nato a il, nella qualità di Presidente dell'Autorità di Bacino, domiciliato per la carica ricoperta in Sarnico, via Vittorio Veneto n. 76, il quale interviene in rappresentanza dell'Autorità di Bacino (codice fiscale 95127830164), da una parte (di seguito, per brevità, "STAZIONE APPALTANTE");

E

il Sig. nato a (....) il, nella qualità di legale rappresentante della ditta, con sede in, (....) capitale sociale Euro, REA n. iscritta presso il Registro delle Imprese di, codice fiscale e Partita IVA n., munito dei necessari poteri giusta procura (di seguito, per brevità, "FORNITORE"), nel seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- a) la STAZIONE APPALTANTE intende affidare in appalto la fornitura di due navi tipo catamarano a propulsione totalmente elettrica, idonee al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque interne nazionali (zona 4) – settori speciali;
- b) la STAZIONE APPALTANTE per l'affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., a seguito della quale è risultata aggiudicataria la Ditta con sede legale in via n., partita IVA PEC:
- c) il FORNITORE ha indicato come ausiliaria, la ditta, con sede legale in via n. partita IVA PEC:, per il seguente requisito:
..... e per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
.....;
- d) con nota prot. del è stata data comunicazione dell'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- e) con nota prot. del è stata data comunicazione ai controinteressati del

provvedimento di aggiudicazione;

- f) con nota prot..... del.....è stato comunicato al FORNITORE il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva in conformità dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- g) ai fini della stipula del presente contratto sono stati inoltre acquisiti:
- i. il DURC attestante la regolarità contributiva;
 - ii. la dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M 187/1991;
 - iii. la comunicazione ex art. 3 della L. 136/2010;
 - iv. la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;
 - v. la copertura assicurativa.
- h) è decorso il termine previsto dall'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- i) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE

Con il presente Contratto il FORNITORE si impegna a costruire ed a consegnare alla STAZIONE APPALTANTE, che si impegna a prendere in consegna, due navi tipo catamarano a propulsione totalmente elettrica, idonee al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea nelle acque interne nazionali (zona 4) settori speciali (nel seguito anche le "Navi" o la "Fornitura") di cui al bando del..... avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 3.

La fornitura dovrà rispondere alle Norme Tecniche come da specifica tecnica di costruzione. In particolare le navi risponderanno ai requisiti necessari per il conseguimento della classe **RINA C ✕ HULL ✕ MACH - PASSENGER SHIP - INLAND WATERWAYS** e il conseguimento del **CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (zona 4)**, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2018, n. 114 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio", del 14 settembre 2016 e s.m.i.

Le navi risponderanno pertanto a tutte le norme relative alla navigazione ed al trasporto in vigore ed applicabili in relazione alla data di costruzione anche se la data della loro applicazione è successiva alla data di costruzione; in particolare, a titolo non esaustivo, vengono in rilievo le seguenti norme:

- Norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2021/1);
- Decreto Legislativo 7 settembre 2018, n. 114 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;
- Norme e Regolamenti dell'Ente di Classificazione;

- Norme e Regolamenti di bandiera;
- Normativa nazionale per la stazzatura delle navi adibite alla navigazione interna (D.P.R. 10 ottobre 1956, n.1278);
- Decreto Del Presidente Della Repubblica 8 Novembre 1991 N. 435 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1992, Suppl. Ord. n. 17) "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- Convenzione per la prevenzione dall'inquinamento 1973 e protocollo 1978 (Marpol);
- Standard di qualità per la costruzione e la riparazione navale (IACS No.47);
- Norme DIN-EN;
- Direttiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
- Direttiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo;
- Risoluzioni IMO e Regole internazionali obbligatorie;
- Circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti e al Regolamento Europeo 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Inoltre:

- tutte le risoluzioni IMO obbligatorie e le regole internazionali;
- tutte le regole italiane obbligatorie;
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 inerente alle persone a mobilità ridotta;
- Altre eventuali direttive non qui presenti ma elencate nella Specifica Tecnica.

Le navi saranno costruite in conformità al presente Contratto ed ai seguenti documenti contrattuali che sono stati a parte firmati dalle Parti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati:

- a. Specifica Tecnica;
- b. Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

Rientra, inoltre, nell'oggetto del Contratto di appalto, l'esecuzione di ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.

La fornitura, ferma la generalità di quanto sopra e senza che ciò possa valere quale limitazione e/o riduzione degli obblighi del FORNITORE, comprende anche:

- a. redazione dei disegni da sottoporre all'approvazione dell'Ente Tecnico di Classifica, nonché degli elaborati tecnici necessari al rilascio delle certificazioni della nave;
- b. progettazione secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica;
- c. collaudi tecnici e prove a lago delle unità realizzate, sempre secondo quanto previsto nella Specifica Tecnica.

Nel corso dell'esecuzione della fornitura il Fornitore è tenuto ad elaborare qualsiasi disegno o calcolo necessario per l'esecuzione della fornitura stessa senza aver nulla a pretendere, e cioè tutto incluso nel prezzo contrattuale di fornitura.

Le navi dovranno essere consegnate complete di tutte le parti, sistemazioni e dotazioni per passeggeri, accessori, pezzi di ricambio.

Per la fornitura oggetto del presente contratto, si intendono n. 2 navi consegnate finite e pronte ad entrare in servizio, e rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nella Specifica tecnica, nell'offerta presentata in

sede di gara ed alle leggi, regolamenti e norme ad essa applicabili, presso il Cantiere della Navigazione Lago di Iseo in Costa Volpino (Bg).

Le navi oggetto di questo Contratto saranno identificate come Costruzione n. dal FORNITORE ed a cura e spese di quest'ultimo saranno iscritte nel Registro Navi dell'ispettorato di porto più vicino al cantiere e poi trasferite a Costa Volpino (Bg) prima della consegna, ai sensi dell'art. 233 e 244 del Codice della Navigazione; contestualmente al trasferimento le navi dovranno essere iscritte, sempre a cura e spese del FORNITORE, nel Registro Navi dell'ispettorato di porto competente presso il Comune di Sarnico (Bg).

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE E CLASSIFICA

Le navi oggetto del presente Contratto avranno le seguenti dimensioni e caratteristiche principali:

- Lunghezza f.t. circa mt.
- Lunghezza tra le perpendicolari circa mt.
- Larghezza massima circa mt.
- Immersione di progetto circa mt.
- Altezza di Costruzione circa mt.
- Portata passeggeri: n°
- Propulsori elettrici: n. 2 da Kw/cad a.....giri/min.

Le dimensioni principali sopra citate potranno subire, a giudizio del FORNITORE e previa comunicazione scritta alla STAZIONE APPALTANTE, lievi modifiche contenute entro i limiti della normale pratica delle costruzioni Navali, qualora il FORNITORE le ritenga necessarie per adempiere alle condizioni contrattuali di immersione, stabilità e velocità.

Le navi dovranno risultare rispondenti a tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali ed alle normative, regolamenti e convenzioni internazionali indicate nella Specifica Tecnica vigenti e susseguenti alla data odierna.

Inoltre, dovendo le navi soddisfare tutti i requisiti necessari per il conseguimento della classe **RINA C ✕ HULL ✕ MACH - PASSENGER SHIP - INLAND WATERWAYS** e il conseguimento del **CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (zona 4)**, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2018, n. 114 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio", del 14 settembre 2016 e s.m.i., saranno costruite sotto la sorveglianza del RINA - talora indicato come ENTE DI CLASSIFICA - restando in ogni caso il FORNITORE il solo responsabile di eventuali pregiudizi che fossero conseguenti a negligenze del predetto Registro nell'attività di sorveglianza.

I componenti dell'apparato di propulsione, i materiali, le apparecchiature ed i vari impianti devono essere in conformità ai regolamenti RINA, ove prescritto, ed a quanto indicato nella Specifica tecnica e devono essere corredati dei relativi certificati di collaudo ove necessario per il conseguimento della sua più alta classe.

In base alle descrizioni dettagliate contenute nella Specifica tecnica, devono essere elaborati dal FORNITORE i piani strutturali dello scafo e delle sovrastrutture della nave, i disegni relativi agli impianti ed ai vari servizi in forma esecutiva e tutti gli altri disegni che si rendessero necessari e/o richiesti, rispondenti alle prescrizioni del RINA, alla cui approvazione o esame devono essere sottoposti e rielaborati, se del caso.

Tutte le spese per la sorveglianza alla costruzione, per i collaudi e le prove eseguite dal RINA, per la

elaborazione e rielaborazione dei disegni, e per la loro approvazione nonché per la classifica ed i relativi certificati sono a carico del FORNITORE; sono anche a carico del FORNITORE le spese da corrispondere al RINA per i collaudi dei gruppi motopropulsori.

All'atto stesso della consegna delle navi, da effettuarsi nelle condizioni e secondo le modalità stabilite all'art.24, saranno consegnati dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE il Certificato di Classe, o una dichiarazione di nulla osta al rilascio del Certificato di Classe, nonché tutti gli altri certificati e/o documenti indicati nella Specifica Tecnica e nel presente contratto.

L'approvazione dei disegni e/o riesame di quanto necessario alla costruzione da parte della STAZIONE APPALTANTE e del RINA, non solleva in qualunque modo il FORNITORE dalla responsabilità e dall'obbligo di costruire le navi in piena conformità al presente contratto di costruzione, alla Specifica Tecnica, all'offerta presentata in sede di gara ed alle leggi e regolamenti applicabili e di fornire la garanzia secondo quanto previsto nell'art. 13 del presente contratto.

Le decisioni del registro di classificazione saranno vincolanti per entrambe le parti, in merito alla corrispondenza o meno della nave alle norme ed ai regolamenti dei quali è obbligatoria l'osservanza e senza che derivi pregiudizio alle obbligazioni di garanzia di cui all'art. 13 del presente contratto. Qualora tuttavia tra i regolamenti di classificazione del RINA e la Specifica tecnica vi siano delle difformità di richieste di dimensionamenti o prestazioni deve essere applicata la richiesta più restrittiva senza ulteriori oneri a carico della STAZIONE APPALTANTE.

Il FORNITORE si impegna sin d'ora ad apportare alle navi anche gli aggiornamenti richiesti in ragione di eventuali prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali ed internazionali emanati durante la costruzione e che dovessero entrare in vigore prima della consegna delle navi.

La realizzazione di tali aggiornamenti dovrà essere oggetto di specifica perizia di variante, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI CONTRATTUALI – STANDARD DELLA FORNITURA

Nell'espletamento della Fornitura e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, il FORNITORE è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant'altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti facenti parte del Contratto stesso, i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto il FORNITORE dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Il FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di prima qualità e scelta. Si obbliga, inoltre, a fornire gli scafi, il completo macchinario principale ed accessorio, gli arredamenti, come pure a provvedere all'allestimento ed a tutte le dotazioni fisse e di rispetto secondo le migliori pratiche delle costruzioni navali per questo tipo di nave e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi.

Resta fermo che il solo FORNITORE resterà l'unico responsabile verso la STAZIONE APPALTANTE delle lavorazioni risultanti dalle sub – forniture.

Il FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di adeguata qualità ed a fornire gli scafi, il completo macchinario principale ed accessorio e gli arredamenti, come pure a provvedere all'allestimento ed a tutte le

dotazioni fisse e di rispetto secondo le normali pratiche delle moderne costruzioni per il tipo di classifica richiesta. Dovranno comunque venire rispettate le richieste del Registro Italiano Navale, nei limiti dei regolamenti vigenti alla data odierna o successivamente entrati in vigore prima della consegna della costruzione.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

5.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.

Per l'esecuzione delle prestazioni il FORNITORE è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi Allegati.

Il FORNITORE è obbligato a mantenere, ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche delle prestazioni affidate, la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Il FORNITORE riconosce che le prestazioni sono elemento essenziale per l'immagine della STAZIONE APPALTANTE e si impegna ad espletarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni.

Resta di competenza esclusiva del FORNITORE l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni. Il FORNITORE si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale del STAZIONE APPALTANTE. Il FORNITORE stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 6; il personale del FORNITORE nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dal FORNITORE medesimo.

Il FORNITORE si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, all'osservanza nei confronti del proprio personale dipendente di tutte le leggi e regolamenti antinfortunistici, che riguardino paghe, contributi, assicurazioni obbligatorie o particolari, previdenza sociale ed obblighi di legge in genere e ne risponde in solido anche per la osservanza da parte dei subappaltatori, comunque nei modi stabiliti dalle leggi.

Il FORNITORE si obbliga a rispettare le disposizioni in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D Lgs 50/2016.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del FORNITORE che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della STAZIONE APPALTANTE. Il FORNITORE si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la STAZIONE APPALTANTE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Sarà inoltre esclusa qualsiasi responsabilità della STAZIONE APPALTANTE per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare al FORNITORE ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del FORNITORE o di un subappaltatore si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D Lgs 50/2016.

Il FORNITORE assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a tenere indenne e manlevato il Committente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria. Il FORNITORE risponde direttamente di qualsiasi contravvenzione a leggi e/o regolamenti vigenti e si assume tutte le conseguenti responsabilità civili e penali relative alle prestazioni in questione.

Il FORNITORE è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione della fornitura affidatagli.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire le prestazioni, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per la STAZIONE APPALTANTE.

5.2 CONTESTAZIONI

Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto – la STAZIONE APPALTANTE riscontri una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, la STAZIONE APPALTANTE stessa provvederà a contestarle al FORNITORE per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi indicati.

In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale del FORNITORE e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 6, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dal FORNITORE medesimo, la STAZIONE APPALTANTE contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 5.1. fermo restando che l'eventuale mancata contestazione della STAZIONE APPALTANTE non potrà valere quale sua rinuncia, neppure implicita, a far valere l'inadempimento del FORNITORE né potrà comportare modifica, riduzione o estinzione degli obblighi del FORNITORE.

Il FORNITORE s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine indicato dalla STAZIONE APPALTANTE, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.

In caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai

commi precedenti, la STAZIONE APPALTANTE ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento del FORNITORE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile ed a conseguire la immediata restituzione delle rate di prezzo già corrisposte, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 6

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DIRETTORI OPERATIVI – ISPETTORI DI CANTIERE RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE

La STAZIONE APPALTANTE provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del Contratto, della cui nomina verrà data comunicazione scritta al FORNITORE. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto può avvalersi del supporto di assistenti, oltre che di uno o più direttori operativi e/o ispettori di cantiere (anche ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016) che saranno designati dalla STAZIONE APPALTANTE e della cui nomina verrà data comunicazione scritta al FORNITORE.

Il FORNITORE dovrà provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla nomina di un proprio Responsabile della Fornitura e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione delle prestazioni affidate.

Il Responsabile della Fornitura ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell'ambito del presente Contratto, rapportandosi con il Direttore dell'esecuzione del Contratto di cui ai commi precedenti, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa della Fornitura assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l'esattezza delle prestazioni.

La nomina del Responsabile della Fornitura dovrà essere comunicata al STAZIONE APPALTANTE, prima dell'inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del Responsabile della Fornitura dovrà essere comunicata prima dell'effettiva sostituzione.

Unitamente alla nomina del Responsabile della Fornitura il FORNITORE dovrà comunicare alla STAZIONE APPALTANTE i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di eventuale posta elettronica certificata, per consentire al al Direttore dell'esecuzione del Contratto di poter comunicare con la massima efficacia.

Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicità di riferimento nella figura del Responsabile della Fornitura o del suo sostituto, restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale della STAZIONE APPALTANTE nei confronti del personale dipendente del FORNITORE diverso dal Responsabile della Fornitura o suo sostituto.

Il FORNITORE, nel corso della costruzione, ma sempre senza che ciò possa giammai in alcun modo diminuire la responsabilità di esso FORNITORE per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti secondo Contratto e specifica tecnica, dovrà tenere debito conto delle eventuali osservazioni della STAZIONE APPALTANTE e dei suoi incaricati entro i limiti degli impegni contrattuali della Specifica tecnica. Durante la costruzione delle Navi la STAZIONE APPALTANTE avrà il diritto di sorvegliare tutti i lavori dello scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari, dell'allestimento e dell'arredamento a mezzo del Direttore

dell'esecuzione del Contratto, dei suoi assistenti e, comunque, di tutti i propri incaricati, anche esterni alla propria organizzazione, purché preventivamente designati per iscritto, anche in corso d'opera, ai quali il FORNITORE consentirà durante l'orario normale di lavoro il libero accesso a bordo, nel suo cantiere e nelle sue officine e procurerà uguale diritto per gli stabilimenti cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori in subappalto destinati alla costruzione oggetto del presente Contratto.

Gli incaricati della STAZIONE APPALTANTE saranno tenuti ad osservare i regolamenti interni degli stabilimenti per quanto possano riguardarli. Essi sono altresì tenuti a rivolgere le loro osservazioni esclusivamente al Responsabile della Fornitura o al diverso personale che sia stato designato per iscritto dal FORNITORE.

Il FORNITORE comunicherà alla STAZIONE APPALTANTE, con sufficiente preavviso, le date di collaudo dei principali macchinari.

Al termine delle operazioni di collaudo in officina saranno compilati i relativi verbali, sottoscritti dai rappresentanti della STAZIONE APPALTANTE e del FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica, fermi ed impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del FORNITORE.

Per il collaudo degli impianti a bordo saranno compilati i relativi verbali di accettazione sottoscritti dalla STAZIONE APPALTANTE, dal FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica, fermi ed impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del FORNITORE.

Ai fini della sorveglianza, il FORNITORE metterà a disposizione degli incaricati della STAZIONE APPALTANTE un adeguato ufficio presso i suoi stabilimenti.

Sempre ai fini della sorveglianza, se richiesto, il FORNITORE invierà alla STAZIONE APPALTANTE una copia senza prezzo degli ordinativi dei principali macchinari ed impianti commessi a terzi.

Resta inteso che la sorveglianza esercitata dalla STAZIONE APPALTANTE nel modo sopra menzionato non modifica e non diminuisce in modo alcuno la responsabilità del FORNITORE nei riguardi della qualità del lavoro, delle caratteristiche di prestazione e dei termini di consegna. La funzione del rappresentante della Società è svolta nell'esclusivo interesse della STAZIONE APPALTANTE ed i suoi atti non escludono in alcun modo la responsabilità del FORNITORE, derivante dal presente contratto, per qualsiasi titolo verso terzi.

ARTICOLO 7

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE

Il FORNITORE è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta. Il FORNITORE si obbliga a comunicare tempestivamente alla STAZIONE APPALTANTE le eventuali variazioni della struttura coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

ARTICOLO 8

IMPORTO

Le prestazioni oggetto del presente contratto si intendono appaltate "a corpo". Pertanto l'importo contrattuale è comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte.

L'importo della fornitura oggetto del presente Contratto è di Euro(Euro), al netto del ribasso offerto in sede di gara.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, i costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, sono stati quantificati in 20.000,00 € (ventimila/00).

Il prezzo si intende fisso e non suscettibile di aumenti avendo il FORNITORE assunto il rischio di ogni e qualsiasi variazione in aumento dovuta a circostanze imprevedibili, siano esse quelle contemplate dall'art. 1467 che quelle contemplate dall'art. 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile. Per l'effetto, il FORNITORE rinuncia sin d'ora ad avvalersi delle facoltà, diritti e rimedi previsti dalle citate norme.

Sono a carico del FORNITORE, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto (comprese le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale ed i relativi oneri assicurativi, tutte le spese da corrispondere al RINA etc.), nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, anche se non esplicitamente detta o richiamata nel contratto medesimo e negli altri elaborati. Nel corrispettivo contrattuale si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per realizzare la motonave alle condizioni stabilite dal presente contratto, dagli altri elaborati e dai Regolamenti RINA.

ARTICOLO 9

DURATA DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE, PROROGHE E INTERRUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Il tempo utile complessivo per la consegna delle navi è fissato in giorni _____ (_____) naturali consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori comunicata al FORNITORE dalla STAZIONE APPALTANTE a mezzo PEC successivamente alla stipula del presente contratto.

Per consegna si intende la presentazione delle navi, pronte ad entrare in servizio, dopo la soddisfacente ultimazione delle prove e collaudi a carico del FORNITORE di cui alla Specifica Tecnica, complete di tutte le parti e degli accessori di cui alla Specifica tecnica e complete di quei documenti sotto elencati che non siano di pertinenza della STAZIONE APPALTANTE; le navi saranno presentate alla STAZIONE APPALTANTE galleggianti ormeggiate in banchina nel cantiere della Navigazione Lago d'Iseo in Costa Volpino (Bg), libere da privilegi o vincoli, solo dopo la soddisfacente ultimazione delle prove e collaudi a carico del FORNITORE, effettuati prima della consegna Nave alla STAZIONE APPALTANTE.

Il termine di consegna potrà essere prorogato/sospeso dalla STAZIONE APPALTANTE a suo insindacabile giudizio, in relazione alle disponibilità di ricezione del proprio cantiere navale, per un periodo complessivo non superiore ad un quarto del tempo contrattuale; in tal caso il FORNITORE sarà tenuto a variare il proprio programma di costruzione senza aver nulla a pretendere a tale riguardo.

Entro 2 (due) mesi dalla firma del presente CONTRATTO, il FORNITORE presenterà alla STAZIONE APPALTANTE un dettagliato programma di costruzione per la relativa approvazione e mensilmente il FORNITORE emetterà un rapporto indicante l'attuale stato dei lavori.

Eventuali sospensioni e proroghe sono disciplinate dall'art.107 del D Lgs 50/2016.

Nel caso in cui il FORNITORE per cause a lui imputabili (restando altresì a suo esclusivo rischio lo sciopero – salvo scioperi nazionali del settore metalmeccanico -, agitazioni del proprio personale o di quello dei subappaltatori, le serrate, chiusura del proprio stabilimento e/o strutture o parti dello stesso o di quelli dei subappaltatori per ordine di Autorità Giudiziaria, Sanitaria o Previdenziali, occupazione dei propri stabilimenti

e/o di quelli dei subappaltatori, rifiuto di prestazioni in orario straordinario da parte delle proprie maestranze o di quelle dei subappaltatori, ritardi nella consegna di materiali ordinati a terzi siano tali eventi riconducibili o meno a cause imputabili allo stesso, ai propri subappaltatori o ai terzi fornitori) interrompesse la produzione delle navi per un periodo superiore ai 50 (cinquanta) giorni e le lavorazioni non dovessero essere ripresi nei 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della diffida della STAZIONE APPALTANTE a riprenderli, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Laddove la STAZIONE APPALTANTE non dovesse avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto, continueranno ad essere applicate le penalità di cui all'articolo 26 a). Il tutto senza pregiudizio al diritto di risoluzione previsto alla scadenza del termine ultimo di cui all'art. 26 a).

Nel caso in cui la STAZIONE APPALTANTE dovesse risolvere il Contratto come sopra od avesse acquisito il diritto di rifiutare la nave, la STAZIONE APPALTANTE avrà diritto di escutere le garanzie autonome ed a prima richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l'incasso delle rate già pagate e garantite da dette garanzie ed a percepire dal FORNITORE una penalità per risarcimento danni forfettariamente liquidati nel 10% del prezzo contrattuale di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI

Il pagamento del prezzo di cui all'art. 8 sarà effettuato in corso d'opera con la corresponsione delle seguenti rate:

a. **10%** del prezzo contrattuale di cui:

- Rata "1.1": 10% per nave "1", per importo totale pari ad € (Euro.....);
- Rata "1.2": 10% per nave "2", per importo totale pari ad € (Euro.....);

corrispondente alla rata n. 1 (uno), entro dieci giorni lavorativi dalla data di firma del presente Contratto, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della relativa fattura e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, emessa da primario Istituto, di testo conforme al fac-simile Allegato "*Schema di garanzia autonoma*", a garanzia della restituzione di detta 1^a rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della STAZIONE APPALTANTE;

b. **20%** del prezzo contrattuale di cui:

- Rata "2.1": 20% per nave "1", per importo totale pari ad € (Euro.....);
- Rata "2.2": 20% per nave "2", per importo totale pari ad € (Euro.....);

corrispondente alla rata n. 2 (due), all'impostazione chiglia per ogni singola nave, certificato RINA, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della relativa fattura, del relativo certificato RINA e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di Emittente di gradimento della STAZIONE APPALTANTE, di testo conforme al fac-simile Allegato "*Schema di garanzia autonoma*", a garanzia della restituzione di dette 2^e rate in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della STAZIONE APPALTANTE;

c. **50%** del prezzo contrattuale, di cui:

- a) Rata "3.1": 50% per nave "1", per importo totale pari ad € (Euro.....);

b) Rata "3.2": 50% per nave "2", per importo totale pari ad € (Euro.....);
corrispondente alla rata n. 3 (tre), al **varo dell'unità certificato per ogni singola nave**, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della relativa fattura, del relativo certificato RINA e di una garanzia Bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di Emittente di gradimento della STAZIONE APPALTANTE, di testo conforme al fac-simile Allegato "*Schema di garanzia autonoma*", a garanzia della restituzione di dette 3^e rate in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della STAZIONE APPALTANTE;

d. **20% del prezzo contrattuale**, di cui:

a) Rata "4.1": 20% per nave "1", per importo totale pari ad € (Euro.....);

b) Rata "4.2": 20% per nave "2", per importo totale pari ad € (Euro.....);

alla **consegna di ogni singola nave** nei termini previsti dal successivo articolo 29 del presente Contratto e su presentazione e consegna dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE della relativa fattura, di una fidejussione di importo pari al% del prezzo contrattuale, pari cioè a € emessa da istituto Bancario od Assicurativo di gradimento della STAZIONE APPALTANTE, a garanzia, anche ex art. 103 n. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, degli impegni contrattuali di garanzia a carico del FORNITORE, decorrenti dalla data di consegna della nave, precisati nella specifica tecnica al capitolo 5.13, nonché dei seguenti, ulteriori documenti:

- certificato RINA attestante il raggiungimento del 100% (cento per cento) di avanzamento lavori;
- certificato RINA attestante l'avvenuta esecuzione con esito favorevole di tutte le prove contrattuali previste;
- certificato di classe RINA senza annotazioni riduttive o limitative;

Le milestones indicate al precedente comma devono essere indicate nel Piano di Fabbricazione facente parte del Piano di Qualità, che l'appaltatore ha presentato in sede di offerta tecnica. Il raggiungimento delle milestones di cui alle rate numero 2 e 3 dovrà essere certificato dal R.I.N.A. e dette certificazioni/verbali dovranno accompagnare le corrispondenti fatture.

Resta inteso che, ai sensi di quanto stabilito dall'art.30, comma 5-bis, del D Lgs 50/2016, sull'importo delle rate nn. 1, 2 e 3 sarà operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale del FORNITORE.

Alla consegna di ogni singola nave, la STAZIONE APPALTANTE dovrà restituire le 3 (tre) garanzie rilasciate dal FORNITORE alla STAZIONE APPALTANTE quale condizione per l'incasso delle prime 3 rate del prezzo contrattuale, mentre la fidejussione di garanzia del% di cui al comma 1) punto d) del presente articolo sarà restituita alla scadenza del termine di garanzia se a tale data non vi siano contestazioni in corso; se a tale data vi saranno contestazioni in corso, questa fidejussione sarà restituita quando ogni contestazione sarà stata eliminata.

Le varianti ed aggiunte al CONTRATTO saranno pagate in base agli accordi presi in sede di definizione delle stesse varianti ed aggiunte.

Le eventuali penalità di cui al successivo art. 26 saranno definite in sede di consegna ed il relativo ammontare sarà dalla STAZIONE APPALTANTE trattenuto e detratto dal pagamento della 4) rata.

Nessuna richiesta di anticipazione del prezzo contrattuale sarà accolta dalla STAZIONE APPALTANTE.

Per le rate nn. 2 e 3 il FORNITORE comunicherà alla STAZIONE APPALTANTE con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni le prevedibili date con cui dette rate legate agli avanzamenti verranno a scadere e diverranno esigibili in conformità al presente Contratto; il pagamento di tali rate dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura accompagnata dal Certificato RINA e dalla garanzia bancaria di testo conforme al fac-simile Allegato *"Schema di garanzia autonoma"*, fatto salvo i maggiori tempi necessari per l'erogazione del contributo da parte della Regione Lombardia.

Qualora, per fatto imputabile alla STAZIONE APPALTANTE, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute, spetteranno al FORNITORE gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 31 (Penalità), in cui il FORNITORE è incorso.

Il FORNITORE prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

Il FORNITORE e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto tutte le informazioni necessarie all'acquisizione da parte del STAZIONE APPALTANTE della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento della prestazioni dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

Il FORNITORE è tenuto a tenere indenne e manlevare il STAZIONE APPALTANTE da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. Il FORNITORE è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare la STAZIONE APPALTANTE da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

In particolare, resta inteso che dal corrispettivo spettante al FORNITORE saranno eventualmente detratti gli importi che la Committente dovrà riconoscere direttamente ai subappaltatori per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art.105 comma 13 del D Lgs 50/2016

Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del CUP, anche: ragione o denominazione sociale esatta del FORNITORE, suo Codice fiscale o partita IVA, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, ed in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, modalità richieste per il pagamento, dovranno essere intestate a:.....

Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al presente Contratto è il seguente: 9690486A04

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, il FORNITORE deve comunicare alla

STAZIONE APPALTANTE, entro 7 giorni dalla firma del presente Contratto e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dichiarazione Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermo restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto e relativi allegati – la STAZIONE APPALTANTE procederà, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile.

I pagamenti saranno, pertanto, effettuati dalla STAZIONE APPALTANTE, a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza della STAZIONE APPALTANTE da ogni responsabilità conseguente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).

È obbligo del FORNITORE comunicare per iscritto alla STAZIONE APPALTANTE ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota.

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 27 del presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, la STAZIONE APPALTANTE verificherà che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sottoscritti dal FORNITORE, che ne assume espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) nell'ambito del Contratto sottoscritto con....., identificato con il CIG n. 9690486A04. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. L'impresa....., in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa....., si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa....., in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa....., si impegna a inviare copia del presente Contratto a.....”.

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il FORNITORE, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto

medesimo, è obbligato a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE copia del subcontratto.

Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di alcun soggetto, ivi inclusi intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il FORNITORE ha costituito la garanzia a mezzo di polizza n. emessa il....., rilasciata da e pari a Euro (Euro.....) ed acquisita agli atti della STAZIONE APPALTANTE.

La cauzione in questione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al FORNITORE rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il FORNITORE medesimo. La citata garanzia, ai sensi di quanto stabilito dall'art.103, comma 5 del D Lgs 50/2016, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Verbale di consegna delle navi.

La suddetta garanzia non potrà essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon funzionamento. In ogni caso, lo svincolo della stessa, che avverrà previa deduzione di eventuali crediti che la STAZIONE APPALTANTE affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il FORNITORE, dovrà essere richiesto a cura del FORNITORE medesimo e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata dalla STAZIONE APPALTANTE stessa attestante l'avvenuta constatazione da parte di questa dell'esatto e completo adempimento da parte del FORNITORE, di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

In relazione a detta polizza, il FORNITORE sarà tenuto a dare alla STAZIONE APPALTANTE dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

- a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 relative ai Servizi descritti nell'elenco allegato all'offerta (già in possesso della Compagnia);
- b) notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni.

ARTICOLO 13

GARANZIA

Il FORNITORE garantisce la perfetta costruzione delle navi e dei suoi macchinari ed impianti in conformità alla Specifica Tecnica e ai disegni di contratto, nonché la buona qualità di tutti i materiali che dovranno essere di ottimo impiego nella costruzione e la buona lavorazione di ogni parte e dell'insieme delle forniture per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di consegna della nave alla STAZIONE APPALTANTE il tutto nei termini ed alle condizioni previste in Specifica tecnica.

Per motori principali, macchinario ausiliario, apparecchiature elettroniche, impianti ed in genere per quanto non sia di sua costruzione, il FORNITORE, rimanendo comunque garante anch'esso di tali macchinari ed impianti, al momento della consegna e dell'accettazione delle navi, trasferirà altresì alla STAZIONE APPALTANTE, con effetto dalla data della consegna, le garanzie concesse dai fornitori dei motori, dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti, con la produzione, all'atto della consegna delle navi, di dichiarazione dei fornitori di tali apparecchiature con le quali si riconosce il subentro della STAZIONE APPALTANTE in luogo del FORNITORE agli effetti delle garanzie, che comunque non potranno avere durata inferiore a 12 mesi dalla consegna della Nave.

Fermo quanto precede, il FORNITORE rimarrà altresì responsabile nei confronti della STAZIONE APPALTANTE in ogni ipotesi in cui i limiti temporali e/o oggettivi della garanzia dei fornitori fossero inferiori rispetto a quelli della garanzia dovuta dal COSTRUTTORE per quanto da esso COSTRUTTORE costruito o fornito.

Tutte le parti sostituite e/o gli interventi eseguiti in garanzia saranno soggette alla garanzia del FORNITORE secondo i medesimi termini e condizioni qui stabiliti ed il periodo di garanzia sarà di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna delle parti sostituite e/o dell'intervento.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Saranno subappaltabili solo le seguenti prestazioni indicate dal FORNITORE all'atto dell'offerta:

.....

Lì dove la scelta del subappaltatore è rimessa al FORNITORE, questi potrà indicare quale subappaltatore esclusivamente un operatore economico indicato in sede di gara ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il FORNITORE, previa autorizzazione scritta della STAZIONE APPALTANTE, potrà subappaltare parte delle prestazioni allo stesso affidate, ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all'entità ed alla tipologia delle prestazioni oggetto di subappalto.

Il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del Contratto;

Il FORNITORE dovrà fornire periodicamente alla STAZIONE APPALTANTE dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto

da affidare.

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti il FORNITORE, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate alla STAZIONE APPALTANTE eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto;

Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni del FORNITORE.

- a) Indicazione della natura del sub-affidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
- b) Indicazione delle attività oggetto del sub-affidamento;
- c) Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del sub-affidamento;
- d) Importo delle prestazioni oggetto di sub-affidamento;
- e) Nominativo dell'impresa subcontraente;
- f) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
- g) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016;
- h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
- i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;
- j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

- 1) Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) Dichiarazione con cui il FORNITORE attesta l'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;
- 4) Dichiarazione del FORNITORE circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
- 5) Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto,

conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

- 6) Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
- 7) Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile;
- 8) Il FORNITORE è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. E', inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal STAZIONE APPALTANTE, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 50/2016. Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa;
- 9) Il FORNITORE è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La responsabilità solidale non opera quando la STAZIONE APPALTANTE procede al pagamento diretto del subappaltatore, per motivi diversi dall'inadempimento del FORNITORE. Il FORNITORE e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla STAZIONE APPALTANTE prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la STAZIONE APPALTANTE acquisirà d'ufficio il DURC relativo al FORNITORE e a tutti i subappaltatori. La STAZIONE APPALTANTE, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del FORNITORE nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione del FORNITORE, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso FORNITORE. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del FORNITORE e posatore d'opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che la STAZIONE APPALTANTE proceda al pagamento diretto di detti soggetti. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, la STAZIONE APPALTANTE inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Il FORNITORE deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto. Il FORNITORE deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza

alcun ribasso; La STAZIONE APPALTANTE, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il FORNITORE è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- 10) La STAZIONE APPALTANTE provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del STAZIONE APPALTANTE sono ridotti della metà. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata;
- 11) In ogni caso l'inizio delle prestazioni subappaltate non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del Contratto presso la STAZIONE APPALTANTE;
- 12) Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che la STAZIONE APPALTANTE, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite ad essa STAZIONE APPALTANTE dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra il FORNITORE ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere;
- 13) Il FORNITORE è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della STAZIONE APPALTANTE e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. Il FORNITORE terrà la STAZIONE APPALTANTE manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti della STAZIONE APPALTANTE in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. Il FORNITORE assume l'obbligo di fornire alla STAZIONE APPALTANTE la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal FORNITORE in base al presente Contratto. Nel contratto di subappalto il FORNITORE dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato;
- 14) È escluso qualsiasi pagamento diretto da parte della STAZIONE APPALTANTE ai subappaltatori e subfornitori del FORNITORE, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa applicabile e, segnatamente, dall'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 15) Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal FORNITORE al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al FORNITORE di beni, la STAZIONE APPALTANTE ha facoltà di richiedere al FORNITORE la

trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il FORNITORE ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, la STAZIONE APPALTANTE potrà sospendere ogni pagamento;

16) Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri della STAZIONE APPALTANTE, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti del FORNITORE, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, il FORNITORE è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del subcontratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7;

17) Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente del FORNITORE o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dal FORNITORE anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

Per tutti i subcontratti riconducibili alle attività imprenditoriali di cui sopra la STAZIONE APPALTANTE acquisirà la documentazione antimafia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia;

18) Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora il FORNITORE non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti;

19) E' obbligo del FORNITORE comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite del FORNITORE, saranno tenuti a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia;

20) In tema di tracciabilità finanziaria (Legge n. 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo 10 del presente Contratto relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento ad eventuali, eccezionali pagamenti diretti ai subappaltatori, il FORNITORE trasmetterà alla STAZIONE APPALTANTE, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati dalla STAZIONE APPALTANTE a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando

espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della STAZIONE APPALTANTE da ogni responsabilità conseguente e suo diritto di detrarre il relativo importo dal pagamento dovuto al FORNITORE del successivo stato di avanzamento. È obbligo del FORNITORE trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore;

- 21) Per tutti i materiali, le macchine, le apparecchiature, gli impianti, le forniture e le sistemazioni elencati nella Specifica Tecnica e/o altrove nell'offerta tecnica del FORNITORE o comunque impiegati nella costruzione, la cui scelta, e progettazione di dettaglio, sebbene nell'ambito dell'Offerta, è a carico del FORNITORE, quest'ultimo invierà alla STAZIONE APPALTANTE le relative schede tecniche e/o disegni per la preventiva approvazione. Fermo quanto sopra previsto nel presente articolo e se la Specifica Tecnica consentiranno al FORNITORE di scegliere tra due o più fornitori, questi sarà libero di fare tale scelta a sua discrezione, ad eccezione degli item contraddistinti nell'offerta tecnica del FORNITORE dai numeri..... che richiedono specifica approvazione della STAZIONE APPALTANTE, cui competerà la definitiva scelta. La STAZIONE APPALTANTE dovrà restituire una copia di tali documenti, approvata o con eventuali motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione. Se allo scadere di tale termine dette approvazioni e/o osservazioni non saranno ancora pervenute al FORNITORE, i documenti di cui sopra si considerano tacitamente approvati dalla STAZIONE APPALTANTE ad ogni effetto. Ad ogni buon fine, le dette approvazioni, sia esplicite che implicite, non esonerano il FORNITORE dal rispettare i propri obblighi e responsabilità e non potranno in alcun modo diminuire la responsabilità del FORNITORE per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi richiamati nell'Art. 2 o altrove nel presente Contratto e nella specifica. Il FORNITORE sarà tenuto a rispettare senza indugi le osservazioni della STAZIONE APPALTANTE che siano rientranti nei limiti delle obbligazioni contrattuali del FORNITORE e congruenti con i documenti di Contratto. Fermo tutto quanto previsto dalla normativa applicabile, ed in primis dal D. Lgs. n. 50/2016, il FORNITORE si impegna affinché gli Ispettori dell'ARMATORE ricevano il permesso a controllare gli stabilimenti dei subappaltatori, cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori per la costruzione delle Navi o parti di esse.

Tale controllo sarà a carico e rischio della STAZIONE APPALTANTE e giammai potrà in alcun modo diminuire la responsabilità del FORNITORE per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti secondo Contratto e specifica.

ARTICOLO 15

AVVALIMENTO

La STAZIONE APPALTANTE eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la STAZIONE APPALTANTE accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto

di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quelle inerenti all'esecuzione della Fornitura.

Il FORNITORE e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della STAZIONE APPALTANTE in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Il Contratto è in ogni caso eseguito dal FORNITORE, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 16

TRASPARENZA DEI PREZZI

Il FORNITORE espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il FORNITORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del FORNITORE, che sarà conseguentemente tenuto, oltre alla restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, anche al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 17

CODICE ETICO

Il FORNITORE, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico della STAZIONE APPALTANTE definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

Rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità del FORNITORE, anche ex art. 1381 del Codice Civile, sarà facoltà della STAZIONE APPALTANTE risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., con conseguente diritto della STAZIONE APPALTANTE a conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il FORNITORE dovrà manlevare sostanzialmente e

processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni la STAZIONE APPALTANTE e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

ARTICOLO 18

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori del FORNITORE eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla STAZIONE APPALTANTE e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto dall' *"Informativa sulla protezione dei dati personali"*.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il FORNITORE trasferisce integralmente alla STAZIONE APPALTANTE, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, che possa comunque essere riferito alle prestazioni di fornitura, agli elaborati grafici e progettuali e a quant'altro realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell'appalto di cui al precedente art. 6.

Pertanto, nel rinunciare sin d'ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, il FORNITORE riconosce incondizionatamente alla STAZIONE APPALTANTE ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.

Il FORNITORE dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. Il FORNITORE presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Pertanto, il FORNITORE accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata la STAZIONE APPALTANTE da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 20

DIVIETO DI CESSIONE PER IL FORNITORE

È fatto divieto al FORNITORE di cedere o altrimenti trasferire a terzi il presente Contratto.

ARTICOLO 21

MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI. VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE

Ferma restando l'inceditibilità del presente Contratto, per le operazioni di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al FORNITORE troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il FORNITORE dovrà comunicare alla STAZIONE APPALTANTE, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove previsto), agli organi dell'impresa in possesso di potere di rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 231/2001.

ARTICOLO 22

AUTORIZZAZIONI

Il FORNITORE dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Fornitura, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.

Il FORNITORE darà immediata comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, della Fornitura, anche per cause ad esso non imputabili.

In tal caso, la STAZIONE APPALTANTE avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, così divenendo legittimata alla restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte con riserva di chiedere anche il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 23

TRASPORTO, MODALITÀ DI CONSEGNA E IMPIANTI DESTINATARI

La consegna delle navi avverrà presso il porto di Costa Volpino, al termine ed all'esito positivo delle operazioni di collaudo disciplinate dalla Specifica Tecnica, franco di ogni spesa, compreso il trasporto. All'atto della consegna le navi dovranno essere in grado di prendere il mare ed entrare immediatamente in servizio.

Le attività logistiche relative alla consegna della fornitura dovranno essere avviate nei 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza dei termini previsti per il contratto.

ARTICOLO 24

COLLAUDO - CONSEGNA DELLE NAVI ALLA STAZIONE APPALTANTE

Il FORNITORE, al termine delle attività di collaudo svolte con esito positivo, dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050.

La dichiarazione di conformità, oltre a quanto già previsto, deve contenere:

- a) gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneità tecniche o qualifica di prodotto/processo;
- b) per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota con la quale il STAZIONE APPALTANTE ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle non conformità.

La consegna delle navi senza dichiarazione di conformità configura inadempimento contrattuale in quanto le imbarcazioni non possono prendere servizio. La produzione della sopra richiamata dichiarazione, in tempi successivi alla consegna, configura ritardo nell'esecuzione della fornitura.

Prima della consegna la Nave sarà sottoposta, a spese e rischio del FORNITORE, a tutte le prove di collaudo in cantiere ed a lago indicate nella Specifica Tecnica e a tutte le altre prove che saranno richieste dal RINA.

All'atto della consegna, all'esito positivo del Collaudo, la STAZIONE APPALTANTE consegnerà al FORNITORE il Certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, n. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il FORNITORE consegnerà alla STAZIONE APPALTANTE i certificati (siano essi definitivi oppure provvisori) emessi dal RINA, senza annotazioni e/o prescrizioni riduttive o limitative, nella forma usuale in cui vengono rilasciati al FORNITORE al momento della consegna (impegnandosi la STAZIONE APPALTANTE a fornire la propria collaborazione laddove necessaria per il rilascio dei certificati), oltre a Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata di saldo, maggiorato degli interessi fino all'assunzione del carattere di definitività del Certificato di verifica di conformità;

La presentazione di eventuali certificati provvisori in sostituzione di quelli definitivi, dovuta a normali ritardi procedurali da parte delle Autorità Competenti, si intende sin d'ora accettata dalla STAZIONE APPALTANTE e non costituirà motivo di ritardo della consegna delle navi.

Successivamente alla consegna della nave il FORNITORE darà la massima collaborazione alla STAZIONE APPALTANTE ed agli Uffici Competenti per lo svolgimento delle pratiche per il rilascio alla STAZIONE APPALTANTE dei certificati definitivi, nonché di tutti quegli ulteriori certificati ragionevolmente richiesti dalla STAZIONE APPALTANTE e per il cui conseguimento sia necessaria la collaborazione del FORNITORE.

Qualora al momento della consegna dovessero emergere vizi e/o difformità facilmente eliminabili e tali da non impedire l'ottenimento della documentazione prevista per la consegna nave, il FORNITORE si impegna sin da ora ad eliminarli entro 30 giorni dalla data in cui la STAZIONE APPALTANTE gli metterà a disposizione la nave per effettuare l'eliminazione dei predetti vizi e/o difformità.

Qualora peraltro tali vizi e/o difformità non comportassero pregiudizio al servizio per il quale le navi sono state costruite e, nonostante l'esistenza di tali vizi e/o difetti, le Navi fossero dotate dei Certificati di Classe senza annotazioni o raccomandazioni riduttive o limitative, la STAZIONE APPALTANTE non potrà rifiutare la consegna della nave.

La STAZIONE APPALTANTE, per tali vizi non gravi avrà diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale ai costi dei lavori di ripristino, riduzione da concordare, oppure potrà richiedere l'eliminazione di tali vizi nell'ambito degli obblighi delle garanzie del FORNITORE.

Nel caso in cui le navi, al momento della consegna, presentassero vizi e/o difetti non facilmente eliminabili entro il termine massimo previsto all'articolo 26 (paragrafo a) o che siano preclusivi al rilascio dei prescritti certificati o che comportassero pregiudizio al servizio per il quale la nave è stata costruita, la STAZIONE APPALTANTE potrà rifiutare la consegna della nave e richiedere la risoluzione del Contratto.

A seguito dell'intervenuta consegna e della sua accettazione, come sopra specificate, le parti si obbligano alla sottoscrizione del verbale di consegna ed accettazione.

ARTICOLO 25

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIAZIONI - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Resta inteso che ai sensi del comma 12 del citato art.106 la STAZIONE APPALTANTE, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al FORNITORE l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dalla STAZIONE APPALTANTE ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

Le Navi saranno consegnate completamente ultimate in tutte le parti e sistemazioni che formano oggetto della fornitura quale è definita dal Contratto, dalla Specifica Tecnica e dai Disegni, in modo che in relazione ad esse parti e sistemazioni la STAZIONE APPALTANTE non debba eseguire alcun lavoro complementare.

La STAZIONE APPALTANTE potrà richiedere modifiche, aggiunte o varianti da apportare alla Nave nel suo complesso o a parti di essa, purché siano dalle parti riconosciute ragionevoli in riferimento allo sviluppo del progetto, al tipo di Nave e al suo servizio, e purché, siano compatibili con le specifiche e i disegni ed elaborati già approvati dalle Parti.

La procedura per consentire dette modifiche, aggiunte o varianti sarà la seguente:

- a) Qualsiasi modifica, aggiunta, variante o lavoro extra in genere dovrà essere richiesto per iscritto dalla STAZIONE APPALTANTE;
- b) Sulla base della richiesta della STAZIONE APPALTANTE di cui alla precedente lettera a), il FORNITORE invierà un preventivo delle spese aggiuntive o delle deduzioni da apportare al prezzo contrattuale, con indicazione dei tempi occorrenti per eseguire le modifiche, aggiunte o varianti richieste. Sia le spese che le deduzioni dovranno essere quantificate assumendo quale riferimento i prezzi praticati dal FORNITORE per la costruzione oggetto del presente Contratto. Per la determinazione di tali riferimenti il FORNITORE si obbliga a fornire alla STAZIONE APPALTANTE tutti i ragionevoli dettagli di prezzo che quest'ultimo possa ritenere utile richiedere.
- c) La variazione del prezzo contrattuale conseguente alle modifiche, aggiunte o varianti, così come i tempi di esecuzione, sarà concordata tra le Parti per iscritto, prima che i lavori di modifica abbiano inizio, mediante apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Ugualmente le Parti concorderanno i tempi e le modalità di pagamento di eventuali incrementi del prezzo; in mancanza di accordo detto eventuale incremento di prezzo dovrà essere pagato al più tardi prima della consegna della nave, mentre eventuali riduzioni del prezzo saranno conteggiate in occasione del pagamento del saldo finale del prezzo;

Laddove le predette aggiunte o varianti dovessero allungare i tempi di esecuzione dell'opera, di tanto si terrà conto ai fini della data di consegna.

Nell'ipotesi di disaccordo sulla quantificazione dell'eventuale incremento o riduzione di prezzo per le modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra, si farà ricorso al procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 n. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che non sospenderà l'esecuzione dei lavori di costruzione e/o delle modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra ordinati.

Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rinvia all'art. 11 del presente Contratto.

ARTICOLO 26

PENALITÀ

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il FORNITORE incorrerà nelle penalità di seguito stabilite:

a. Penalità per ritardo nella consegna:

In caso di ritardo da parte del FORNITORE nel completare la fornitura e consegnare le Navi, all'esito positivo del Collaudo, entro il termine previsto dal precedente art. 9, saranno applicate le seguenti penali:

- a) dal 1° al 30° giorno: 0,30% dell'ammontare netto contrattuale;
- b) dal 31° al 60° giorno: 0,75% dell'ammontare netto contrattuale;
- c) dal 61° giorno: 1% dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, qualora il ritardo nella consegna delle Navi superasse i 90 (novanta) giorni solari di ritardo (termine che le parti riconoscono come essenziale), la STAZIONE APPALTANTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO e conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, oltre al risarcimento dei danni, oppure di accettare le navi con un'adeguata riduzione del prezzo, riduzione che non potrà esser inferiore alla penalità massima dovuta (e pari al 10% dell'importo netto contrattuale).

b. Penalità per difetto di velocità.

Qualora nella prova ufficiale in lago, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dell'Ente di Classica e le indicazioni contenute in Specifica Tecnica, con i motori di propulsione eroganti potenza pari all'80% della potenza massima continuativa, la velocità risultasse inferiore a 17,00 (diciassette) km/h, il FORNITORE sarà sottoposto alla seguente penalità:

- a) fino al 1° decimo di km/h in meno: 0,10%;
- b) fino al 2° decimo di km/h in meno: 0,25%;
- c) fino al 3° decimo di km/h in meno: 0,45%;
- d) fino al 4° decimo di km/h in meno: 0,75%;
- e) fino al 5° decimo di km/h in meno: 1,10%;
- f) fino al 6° decimo di km/h in meno: 1,45%;
- g) fino al 7° decimo di km/h in meno: 1,85%;
- h) fino al 8° decimo di km/h in meno: 2,35%;
- i) fino al 9° decimo di km/h in meno: 2,90%;
- j) fino al 10° decimo di km/h in meno: 3,50%;

Le frazioni di km/h di minor velocità verranno arrotondate al decimo di km/h a favore della STAZIONE

APPALTANTE.

Qualora la velocità risultasse inferiore di oltre 1 km/h rispetto a quella contrattuale, la STAZIONE APPALTANTE avrà il diritto di rifiutare le navi, risolvendo il Contratto e conseguendo la restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, oltre al risarcimento dei danni, o di accettarle con una congrua riduzione del prezzo da concordare tra le parti.

c. Penalità per difetto di autonomia.

Qualora nella prova ufficiale a lago, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dell'Ente di Classica nelle condizioni di esercizio più gravose ed alle velocità necessarie per garantire i profili operativi di cui al paragrafo 3.2 della Specifica Tecnica, l'autonomia delle navi dovesse essere inferiore alle 10 ore, il FORNITORE sarà sottoposto alla seguente penalità:

- | | |
|------------------------------|--------|
| a) fino a 10 minuti in meno: | 0,60%; |
| b) fino a 20 minuti in meno: | 1,20%; |
| c) fino a 30 minuti in meno: | 1,80%; |
| d) fino a 40 minuti in meno: | 2,40%; |
| e) fino a 50 minuti in meno: | 3,00%; |
| f) fino a 60 minuti in meno: | 3,60%; |

Le frazioni di tempo di riduzione di autonomia verranno arrotondate ai dieci minuti superiori a favore della STAZIONE APPALTANTE.

Oltre i 60 minuti la STAZIONE APPALTANTE avrà il diritto di rifiutare le navi, risolvendo il Contratto e conseguendo la restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, oltre al risarcimento dei danni, o di accettarle con una congrua riduzione del prezzo da concordare tra le parti.

ARTICOLO 27

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

Fatte salve e ferme rimanendo tutte le ipotesi in cui il presente Contratto riconosce alla STAZIONE APPALTANTE la facoltà di risolvere il Contratto, la risoluzione del Contratto è altresì disciplinata, oltre che dal presente articolo, anche dal D. Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto non derogato dal presente Contratto (Contratto che prevale sulle norme di legge).

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del FORNITORE, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia alla STAZIONE APPALTANTE una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al FORNITORE, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni alla STAZIONE APPALTANTE. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il FORNITORE abbia risposto, la STAZIONE APPALTANTE dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del FORNITORE rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il

FORNITORE deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il FORNITORE, qualora l'inadempimento permanga, la STAZIONE APPALTANTE potrà risolvere il Contratto e chiedere la restituzione delle rate di prezzo sino in allora pagate, fermo restando il pagamento delle penali ed ogni altro importo dovuto alla STAZIONE APPALTANTE in ipotesi di risoluzione del Contratto.

Fermo quanto precede, la STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a. qualora l'ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 26, lett. a) superi il 10% dell'importo contrattuale;
- b. affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto, ovvero cessione del Contratto medesimo;
- c. mancata informativa alla STAZIONE APPALTANTE in ordine ai subcontratti stipulati;
- d. mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dalla STAZIONE APPALTANTE ai fini dell'avvio delle prestazioni;
- e. utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- f. sospensione ingiustificata nel corso dell'esecuzione del Contratto da parte del FORNITORE per un periodo superiore a 50 giorni;
- g. sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- h. aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela dell'ambiente;
- i. perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara;
- j. emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;
- k. al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 5, 9, 10, 15, 16, 22, 24 e 26 del presente Contratto, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto stesso e relativi allegati;
- l. violazione di quanto previsto all'art 19 (Proprietà intellettuale);
- m. mancato rispetto degli obblighi del FORNITORE derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La risoluzione si verifica sempre di diritto, nel momento in cui la STAZIONE APPALTANTE dichiara al FORNITORE, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che intende valersi della clausola risolutiva.

In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, il FORNITORE è obbligato a restituire alla STAZIONE APPALTANTE tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte dalla STAZIONE APPALTANTE al FORNITORE e la STAZIONE APPALTANTE avrà diritto ad escutere le garanzie autonome ed a prima richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l'incasso delle rate già pagate e garantite da dette garanzie, fatto salvo il

diritto della STAZIONE APPALTANTE ad incamerare la cauzione definitiva salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito e la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ARTICOLO 28

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione al FORNITORE con lettera Raccomandata A/R.

In caso di recesso, nel caso in cui la proprietà della Nave sia stata già trasferita alla STAZIONE APPALTANTE, al FORNITORE stesso saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso senza che egli possa avere null'altro a pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant'altro, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Nel caso in cui non abbia ancora avuto luogo il trasferimento della proprietà alla STAZIONE APPALTANTE, la STAZIONE APPALTANTE non sarà tenuta a ritirare la Nave ed avrà diritto alla restituzione delle rate di prezzo sino in allora pagate, fatto salvo l'obbligo di tenere indenne il FORNITORE nel limite del decimo dell'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 29

DIRITTO DI PROPRIETA'

Fino all'integrale pagamento del prezzo contrattuale indicato all'Articolo 10 e fino alla consegna delle navi alla STAZIONE APPALTANTE, gli scafi e/o parte di essi, i propulsori e/o parti di essi, i macchinari, gli impianti e/o i materiali di allestimento e in genere quanto altro destinato alla costruzione delle navi, sempreché si trovino negli stabilimenti del FORNITORE, saranno di proprietà del FORNITORE stesso.

La proprietà piena delle navi risulterà in ogni caso acquisita all'atto del verbale di verifica di conformità della fornitura.

In caso di scioglimento del contratto successivamente al trasporto delle navi presso il cantiere della STAZIONE APPALTANTE, per qualsiasi ragione, questa si riserva la facoltà, mediante semplice comunicazione scritta, di trattenere quanto realizzato nel limite dell'importo versato.

Tale proprietà non potrà essere suscettibile di menomazioni di sorta in conseguenza di debiti e obbligazioni dell'Appaltatore.

Come previsto all'art. 19, il progetto delle navi in qualsiasi suo stato di avanzamento, completo di tutti i disegni, elaborati, calcoli e specifiche, rimane di proprietà piena ed esclusiva della STAZIONE APPALTANTE, che si riserva ogni suo utilizzo.

ARTICOLO 30

ASSICURAZIONE

Le Navi in costruzione verranno assicurate a cura e spese del FORNITORE presso o presso altra primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della STAZIONE APPALTANTE.

L'assicurazione coprirà tutti i rischi previsti dalla 'Institute clauses for builders risks' e condizioni integrative

d'uso, 'Institute builders' Risks (WAR)' ed 'Institute Builders' Risks (STRIKE)' fino al momento della consegna (incluse le prove a mare), a cura e spese del FORNITORE; le polizze saranno stipulate in nome congiunto della STAZIONE APPALTANTE e del FORNITORE e saranno vincolate a favore della STAZIONE APPALTANTE fino alla concorrenza dei pagamenti da questa effettuati.

L'assicurazione coprirà per scaglioni, in misura crescente, il valore contrattuale della nave in costruzione fino a raggiungere il valore del prezzo contrattuale a fine lavori.

È riconosciuta facoltà alla STAZIONE APPALTANTE di richiedere per iscritto al FORNITORE di incrementare il valore assicurato, a spese di essa STAZIONE APPALTANTE.

Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 31 (Avaria o perdita totale della nave durante la costruzione), l'indennità di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta della nave dovrà essere pagata alla STAZIONE APPALTANTE fino a concorrenza delle somme da questa versate al FORNITORE.

ARTICOLO 31

AVARIA O PERDITA TOTALE DELLA NAVE DURANTE LA COSTRUZIONE

Nel caso di avaria il FORNITORE si obbliga a procedere alle necessarie riparazioni e a proseguire la costruzione.

Nel caso di perdita totale, costruttiva o presunta della nave, la STAZIONE APPALTANTE avrà la facoltà, da comunicarsi al FORNITORE entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento da parte del FORNITORE della notizia della perdita, di richiedere al FORNITORE di riprendere la costruzione della nave, ovvero di iniziare la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta, senza modifiche di prezzo, ma con adeguato spostamento della data di consegna.

Ove la STAZIONE APPALTANTE si avvalga di tale facoltà, gli importi già pagati resteranno acquisiti dal FORNITORE e l'indennità assicurativa di cui all'Articolo 35 spetterà integralmente al FORNITORE, che la impiegherà per le occorrenti riparazioni, secondo le indicazioni dell'Ente di Classifica, ovvero per la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta.

Ove la STAZIONE APPALTANTE non si avvalga di tale facoltà, l'indennità di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta, della Nave dovrà essere riconosciuta alla STAZIONE APPALTANTE fino a concorrenza delle somme da questi versate al FORNITORE, somme che, successivamente all'integrale pagamento dell'indennità assicurativa alla STAZIONE APPALTANTE, si intenderanno acquisite a quest'ultimo.

In caso di incendio nel Cantiere del FORNITORE o nel Cantiere dei suoi subappaltatori, che, a giudizio dell'Ente di Classe, abbia reso impossibile per il FORNITORE stesso il completamento della costruzione della Nave, le Parti concorderanno se ed a quali condizioni la costruzione della Nave potrà essere completata restando inteso che, in difetto di accordo, il Contratto si intenderà risolto e la STAZIONE APPALTANTE avrà diritto alla restituzione integrale del prezzo sino ad allora già versato decurtato dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dalla STAZIONE APPALTANTE.

ARTICOLO 32

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il FORNITORE dichiara il proprio domicilio in, Via

....., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di

Il FORNITORE dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, via n....., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale, Partita IVA n..... e Codici contributivi n.....

Non saranno opponibili alla STAZIONE APPALTANTE eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio della STAZIONE APPALTANTE medesima.

La STAZIONE APPALTANTE - la cui denominazione anagrafica tributaria è Autorità di Bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, dichiara il proprio domicilio fiscale in Sarnico (C.A.P. 25046), la Partita I.V.A. n. 02711070827 e il Codice Fiscale n. 80012000826.

ARTICOLO 33

CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO TRANSAZIONE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della Fornitura, il FORNITORE non avrà in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Il FORNITORE resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della STAZIONE APPALTANTE senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla STAZIONE APPALTANTE.

Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo D. Lgs. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, anche al presente Contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 34

SPESE IMPOSTE E TASSE

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del FORNITORE senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per il completamento della fornitura;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione della fornitura;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, di cui al punto infra.

ARTICOLO 35

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto il FORNITORE, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

- a) Il presente Contratto;
- b) Specifica tecnica di fornitura;
- c) Offerta Tecnica presentata dal FORNITORE in sede di gara

facsimile garanzia per la restituzione rate di prezzo n. 1/2/3;

Il presente Contratto consta di n. 34 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal FORNITORE e dal dirigente delegato della STAZIONE APPALTANTE.

La data di inizio validità del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte del FORNITORE.

Il dott._____, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, appone la propria firma al solo fine di attestare la conformità del Contratto all'offerta presentata.